



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 23

Zona di vigilanza doganale terrestre

Fino alla distanza di dieci chilometri dalla linea doganale della frontiera terrestre verso l'interno e' stabilita una zona di vigilanza, nella quale il trasporto e il deposito delle merci estere sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. Lungo la frontiera marittima tale zona di vigilanza e' stabilita fino a cinque chilometri dal lido verso l'interno. Nel delimitare la zona di vigilanza puo' essere superata o ridotta l'estensione territoriale indicata nel precedente comma quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia ritenuto opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune ed altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 agosto 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	III — Prescrizioni ai fini della vigilanza e dei controlli e poteri degli organi doganali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-23-zona-di-vigilanza-doganale-terrestre/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it